



COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

1ª Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000 – POR etc ...), Contenzioso, Parco dell'Etna.

2ª Commissione Consiliare Permanente

Bilancio,Finanze, Personale, Patrimonio, Polizia Municipale, Servizi Anagrafici, Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Controllo Efficienza Servizi.

Verbale n. 3/2016

L'anno duemilasedici, il giorno sedici , del mese di Febbraio, alle ore 15:30 e seguenti, in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la **1ª e 2ª** Commissione Consiliare Permanente, convocata verbale n.2 dell'11 febbraio 2016 per trattare i seguenti punti:

1. Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art.194 T.U. EE.LL. (D.Lgs. N°267/00), della complessiva somma di euro 17,645,85 necessaria a dare esecuzione alla sentenza r.s.n 232/2012 del Tribunale Civile di Catania , sez. distaccata di Giarre.
2. Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art.194 T.U. EE.LL. (D.Lgs. N°267/00), lett. a, della complessiva somma di euro 3,518,24 dovuta dal Comune di Mascali ai Sigg.ri Scavo Pietro e Scandura Rosario, a titolo di spese legali, in virtù della sentenza n.284/2015 del T.A.R.S., Sez. di Catania.
3. Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art.194 T.U. EE.LL. (D.Lgs. N°267/00), lett. a, della complessiva somma di euro 7,441,51 dovuta dal Comune di Mascali all'Ing. Salvatore Catalano, a titolo di spese legali, in virtù della sentenza n.473/2015 della Corte di Appello di Catania.
4. Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art.194 T.U. EE.LL. (D.Lgs. N°267/00), lett. a, della complessiva somma di euro 3,732,41, che si rende necessaria a dare esecuzione alla sentenza n.424/2013 della Corte di Appello di Catania.

COMPONENTI	Presente	Assente
Finocchiaro Cristina	x	
Cardillo Agata	x	
Di Bella Laura	x	
Di Mauro Rosario	x	
Pariti Ernesto	x	
Virzi Paolo	x	
Musumeci Veronica	x	
Caltabiano Carmelo	x	
Gullotta Valentina	x	

Constatato il numero legale il Presidente Finocchiaro Cristina, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Commissario Di Bella Laura.

Sono presenti alla seduta il responsabile del servizio contenzioso Avv. Angelo Cardillo e l'Assessore Alessandro Amante.

I lavori si aprono con la trattazione del punto all'ordine del giorno:

“Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art.194 T.U. EE.LL. (D.Lgs. N°267/00), della complessiva somma di euro 17,645,85 necessaria a dare esecuzione alla sentenza r.s.n 232/2012 del Tribunale Civile di Catania , sez. distaccata di Giarre.”.

Il Presidente passa la parola all'**avv. Cardillo**, il quale dà lettura della relazione dell'ufficio legale che verrà allegata al presente verbale. Con tale relazione viene stabilito che con sent. 232 del 2012 il Tribunale Civile di Catania, Sez. distaccata di Giarre, ha condannato il Comune di Mascali a pagare in favore del Sig. Ferrini Renato l'importo di € 12.000,00 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché a rifondere le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.670,00.

Il Comune di Mascali è stato ritenuto responsabile dei danni subiti dal mezzo di proprietà del Sig. Ferrini Renato , il quale è andato a finire su delle buche e su terriccio presenti sul fondo stradale nella via “parallela di Via Spiaggia”, in direzione di Riposto, per una somma complessiva di € 14.644,45; inoltre si aggiungono le spese del legale avv. Fiorella Russo per una somma complessiva di € 3.001,40. Il comune di Mascali, su parere del proprio legale, che ha rilevato come l'attore non abbia fornito alcuna prova dell'evento dannoso e la c.t.u. non possa affatto supplire a tale carenza probatoria, né considerarsi un mezzo di prova dell'evento dannoso, ha proposto appello avverso alla suddetta sentenza.

Il consigliere **Caltabiano** chiede quando la sentenza, che è datata 14/09/2012, sia stata notificata al Comune. L'**avv. Cardillo**, conseguentemente, comunica che tale sentenza non è stata notificata bensì solo comunicata dal nostro legale in data 14/02/2013; successivamente il consigliere **Caltabiano** chiede se l'attore, ad oggi, abbia richiesto l'esecuzione della sentenza e l'**avv. Cardillo** chiarisce che a tutt'oggi non è stata notificata in forma esecutiva per l'adempimento da parte dell'ente; resta comunque l'obbligo da parte dell'ente, trattandosi di titolo esecutivo, di ottemperare alla stessa.

L'**avv. Cardillo** sostiene che fino ad oggi non è stato possibile riconoscere la legittimità del debito, perché, nonostante le richieste, in sede di previsione del fabbisogno, non è stata messa a disposizione la somma all'uopo disponibile.

Il consigliere **Caltabiano** si chiede come un debito con sentenza del 2012 e conosciuto dall'ente nel febbraio 2013 ad oggi non sia stato riconosciuto dal commissario straordinario nel 2013 e dalla commissione straordinaria dal 2013 al 2015. Ciò al fine di chiarire che, una cosa è il riconoscimento

della legittimità del debito, e altro è pagare il debito. Nulla rileva quindi il rispetto del patto di stabilità opposto per il mancato riconoscimento del debito in argomento.

In particolare il consigliere **Caltabiano** afferma : - “Ritengo che allo stato dell'arte il sottoscritto in consiglio voterà contrario atteso che è inaccettabile che per 2 anni chi di dovere non ha riconosciuto la legittimità del debito in argomento.

Inoltre non comprendo perché ci si debba premurare al riconoscimento di un debito di cui l'attore non ha chiesto il pagamento con la notifica della sentenza.

Esprimo l'auspicio che l'amministrazione piuttosto si faccia promotrice di una ricognizione debitoria per sentenze al fine di conoscere l'esatto ammontare dei debiti non ancora riconosciuti con deliberazione consiliare”.

A quanto testé detto dal consigliere Caltabiano si associano i consiglieri Pariti, Musumeci e Di Mauro.


I consiglieri Virzi, Finocchiaro, Di Bella, Gullotta e Cardillo, pur riconoscendo la legittimità di quanto dichiarato dai consiglieri di minoranza, sono favorevoli al riconoscimento della somma derivante dal debito fuori bilancio in questione in quanto atto dovuto derivante da una sentenza esecutiva.

Attesa l'ora tarda la commissione si autoconvoca per proseguire il dibattito sugli altri punti all'ordine del giorno in data 18/02/2016 alle ore 15:30.


Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18:00.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

I Commissari Componenti



I Presidenti delle Commissioni



Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

RELAZIONE SU D.F.B. DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 232/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA, SEZIONE DISTACCATA DI GIARRE, A SEGUITO GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAL SIG. FERRINI RENATO CONTRO IL COMUNE DI MASCALI.

Con sentenza n. 232 del 2012, il Tribunale Civile di Catania, Sez. distaccata di Giarre, ha condannato il Comune di Mascali a pagare in favore del Sig. Ferrini Renato, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di € 12.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché a rifondere le spese del giudizio liquidate in complessivi € 2.670,00, di cui € 170,00 per spese, € 800,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore dell'Avv. Fiorella Russo, antistataria.

In esecuzione della detta sentenza, pertanto, il Comune di Mascali si trova a dover liquidare al Sig. Ferrini Renato la complessiva somma di € 14.644,45 ed al suo legale, Avv. Fiorella Russo, antistataria, la complessiva somma di € 3.001,40.

Il Comune di Mascali è stato ritenuto responsabile dei danni subiti dal mezzo di proprietà del Sig. Ferrini Renato, un quadriciclo leggero, condotto al momento del sinistro dal figlio, che è andato a finire su delle buche e su terriccio presenti sul fondo stradale nella via "Parallela di via Spiaggia", in direzione Riposto.

Il Giudice di prime cure si è basato esclusivamente sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, in precedenza disposto, in base al quale non solo ha ritenuto provato il fatto, ma ha anche potuto giungere alla quantificazione dei danni riportati dal veicolo nell'occorso.

Il Comune di Mascali, su parere del proprio legale, che ha rilevato come l'attore non ha fornito alcuna prova dell'evento dannoso, e la c.t.u. non può affatto supplire a tale carenza probatoria, né considerarsi un mezzo di prova dell'evento dannoso, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.

Trattandosi, tuttavia, di sentenza esecutiva, l'Ente si trova, nelle more del giudizio di appello, a dover riconoscere la somma dalla stessa derivante, al fine di effettuare i dovuti pagamenti statuiti dal Giudice .

Tanto si relaziona.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Avv. Angelo Cardillo

